

Tribunale di Roma. Secondo i giudici capitolini è sempre necessaria la presenza personale del convenuto

## Mediazione, il notaio assente «perde»

### *Condannato il professionista che non partecipa alla conciliazione*

La mancata partecipazione personale al primo incontro di mediazione demandata dal giudice in carenza di giustificati motivi concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito al fine di ritenere raggiunta la prova al fine della decisione della causa. Sono le conclusioni cui perviene il tribunale di Roma (estensore Moriconi) con la sentenza del 26 giugno 2017 in un giudizio di responsabilità professionale instaurato nei confronti di un notaio.

Nel caso esaminato il notaio già prima dell'avvio del processo aveva sostanzialmente ammesso una «inesatta esecuzione delle visure ipotecarie» comunicando anche gli estremi della sua polizza assicurativa. Nel giudizio promosso nei suoi confronti il notaio rimaneva contumace ed il giudice capitolino riteneva opportuno disporre la mediazione alla luce di tutte le risultanze ed in considerazione della contumacia che «rendeva inutile e puramente defatigatorio il percorso giudiziale sino alla sentenza». Il procedimento di mediazione veniva avviato dalla parte attrice ma il notaio convenuto restava assente sia al primo incontro e sia al secondo, richiesto dall'attore al solo fine di favorire la presenza del notaio ed avviare una trattativa. Veniva fissato anche un terzo incontro al quale il notaio non era presente se non a mezzo di un avvocato che si dichiarava anche procuratore speciale dello stesso.

Il tribunale precisa che non vi era alcuna procura speciale e ribadisce che la presenza personale è necessaria come è necessaria l'ulteriore presenza del legale che assiste la parte. Inoltre, «non essendo state comunicate (e neppure esposte dall'avvocato) motivazioni per la non partecipazione (personale) si deve ritenere che nel caso di specie non sussiste un giustificato motivo per la mancata partecipazione del notaio, che tale non è la presenza di un avvocato che si dichiara procuratore speciale». D'altronde il procedimento di mediazione deve ritenersi concluso allorché le parti dichiarino di non volerlo esperire ma ciò non significa che tale condotta delle parti sia corretta in quanto sicuramente non lo è.

Il giudice ribadisce infatti che diversamente opinando si dovrebbe ammettere che le parti abbiano il «diritto potestativo di decidere di non svolgere la mediazione (finanche quando il giudice lo abbia ordinato!), ottenendo però il medesimo vantaggioso risultato (procedibilità, assenza di sanzioni per la mancata partecipazione) che se la mediazione fosse stata esperita davvero».

Pertanto, in mancanza di qualsiasi dichiarazione sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento di mediazione, tale rifiuto va considerato non giustificato. E le conseguenze di tale rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione, se espresso dall'istante/attore, sono «sovrapponibili alla mancanza tout court della (introduzione della domanda di) mediazione».

In conclusione, non potendo applicarsi la sanzione pecuniaria pari al contributo unificato in considerazione della contumacia del notaio convenuto, il tribunale giunge a ritenere - in forza del combinato disposto dell'articolo 8, comma 4-bis, Dlgs 28/2010 e dell'articolo 116, comma 2, Codice di procedura penale - che tale condotta «concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, nel senso di ritenere raggiunta la prova della omissione, colposa, da parte del notaio dell'effettuazione dei necessari elementari accertamenti, in particolare quelli diretti ad accertare la titolarità del bene in capo all'alienante, nonché dell'esistenza e dell'ammontare dei danni», liquidati in complessivi euro 113mila oltre ad euro 20mila per le spese legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marinaro

---

**IL VINCOLO** Senza una dichiarazione sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento l'assenza è ingiustificata